



STATUTO

DELLA FEDERMANAGER QUADRI

Settembre 2005

STATUTO

della

FEDERMANAGER QUADRI

Associazione Nazionale Quadri

Art. 1 – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA.	3
Art. 2 - SCOPI.	3
Art. 3 - SOCI.	3
Art. 4 - QUOTE DI ASSOCIAZIONE.	4
Art. 5 - ORGANI DELLA FEDERMANAGER QUADRI.	4
Art. 6 - CONSIGLIO GENERALE.	5
Art. 7 – PRESIDENTE.	5
Art. 8 - GIUNTA ESECUTIVA.	6
Art. 9 - SEGRETARIO.	7
Art. 10 - TESORIERE.	7
Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI.	7
Art. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.	8
Art. 13 – SETTORI MERCEOLOGICI - COORDINAMENTI.	8
Art. 14 – SEZIONI TERRITORIALI QUADRI.	9
Art. 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO.	9
Art. 16 - BILANCIO.	9
Art. 17 - PATRIMONIO.	9
Art. 18 - SCIoglimento DELLA FEDERMANAGER QUADRI.	10
Art. 19 - NORME DI LEGGE.	10
Art. 20 - REGOLAMENTO.	10
Art. 21 – NORME TRANSITORIE.	10
LOGO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI.	12

FEDERMANAGER QUADRI

Associazione Nazionale Quadri

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE, SEDE, DURATA.

Quale diretta evoluzione della Italquadri – Federazione Nazionale delle Associazioni dei Quadri e delle Alte Professionalità è costituita l'Associazione Nazionale Quadri denominata con la sigla "Federmanager Quadri".

Federmanager Quadri è federata a Federmanager cui aderisce come associazione a base nazionale.

Federmanager Quadri ha sede legale e sociale in Roma; sedi territoriali possono essere costituite sul territorio nazionale, ove funzionalmente compatibili con gli scopi sociali, presso le Associazioni o i Sindacati territoriali di Federmanager come Sezioni Quadri.

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - SCOPI.

Federmanager Quadri in linea ed in coerenza con lo Statuto e con le determinazioni assunte dalla Federmanager:

- si prefigge di tutelare gli interessi professionali, morali, economici, sociali, giuridici dei Quadri e di valorizzarne il ruolo;
- è apartitica ed aconfessionale e non ha fini di lucro;
- si impegna a promuovere iniziative legislative e legali a favore dei Quadri;
- cura l'attuazione su scala nazionale delle politiche dei Quadri instaurando rapporti e collaborando con le forze imprenditoriali, politiche, sociali e sindacali e con organismi o enti nazionali ed internazionali;
- promuove azioni atte a valorizzare la professionalità dei Quadri ed iniziative sociali a favore degli stessi.

Art. 3 - SOCI.

Alla Federmanager Quadri possono iscriversi tutti i lavoratori dipendenti riconosciuti tali a norma della Legge 190/85 o comunque di fatto individuati tali dai contratti collettivi di lavoro in vigenza (nonché i lavoratori collocati in corrispondenti ruoli di elevata professionalità e responsabilità), anche se sia cessato il loro rapporto di lavoro per quiescenza o altra motivazione.

Alla Federmanager Quadri possono, inoltre, essere iscritti in forma collettiva i Quadri aderenti ad Associazioni costituite nell'ambito di una Azienda ovvero Gruppi di Quadri organizzati in ambito aziendale.

Gli iscritti vengono associati al Settore merceologico dell'Azienda di appartenenza, e sono rappresentati dal Coordinamento del Settore di cui al successivo art. 5 che concorrono ad eleggere.

Nel caso in cui un socio violi i principi e le finalità della Federmanager Quadri, la Giunta Esecutiva può deliberarne la proposta di espulsione al Collegio dei Probiviri.

Art. 4 - QUOTE DI ASSOCIAZIONE.

Ogni socio è tenuto a versare un contributo associativo annuale alla Federmanager Quadri secondo le modalità previste dal Regolamento.

In caso di soci iscritti in forma collettiva, la quota associativa può essere versata direttamente dalla Associazione o Gruppo organizzato cui sono aderenti.

I soci aderenti alla Federmanager Quadri mantengono i loro diritti se in regola con il pagamento della quota associativa.

L'ammontare della quota associativa dei soci e quella degli eventuali iscritti in forma collettiva, nonché le modalità di versamento verranno deliberate di anno in anno dalla Giunta Esecutiva.

Le quote associative di competenza Federmanager saranno dovute con cadenza trimestrale sulla base delle situazioni associative mensili, nonché della quota individuale annualmente concordata con Federmanager.

Le quote associative servono a coprire le spese derivanti dagli impegni della Federmanager Quadri per il raggiungimento degli scopi prefissati.

Art. 5 - ORGANI DELLA FEDERMANAGER QUADRI.

Sono organi della Federmanager Quadri:

1. Il Consiglio Generale;
2. La Giunta Esecutiva;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio dei Revisori;
5. Il Collegio dei Probiviri;
6. I Coordinamenti dei Settori Merceologici;

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Le persone che ricoprono cariche sociali hanno diritto al solo rimborso, dietro documentazione, delle spese sostenute nell'espletamento di incarichi e/o attività svolti a favore della Federmanager Quadri.

Art. 6 - CONSIGLIO GENERALE.

E' costituito dai membri della Giunta Esecutiva, dal Presidente che lo presiede, dai Coordinatori dei Settori Merceologici, nonché, come previsto dal regolamento, dagli ulteriori membri espressi dai Settori Merceologici e dai Rappresentanti delle Sezioni Territoriali.

I Membri del Consiglio Generale di espressione dei Coordinamenti dei Settori Merceologici e delle Sezioni territoriali possono essere revocati da chi li ha espressi dandone comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva.

La stessa persona non può ricoprire la carica di consigliere per più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio Generale è sovrano ed è convocato in via ordinaria almeno una volta all'anno.

Il Consiglio Generale in via ordinaria è convocato dal Presidente; può essere convocato in via straordinaria dal Presidente, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri o di almeno tre dei membri della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio deve essere convocato con comunicazione scritta anche per via telematica con e-mail o fax, accompagnata dall'ordine del giorno, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data di riunione.

In caso di assenza del Presidente presiede il Vice-Presidente.

Il Consiglio Generale:

- 1) determina le linee di indirizzo generale della Federmanager Quadri in coerenza le strategie di politica sindacale di Federmanager, e ne decide le linee di azione;
- 2) approva le eventuali modifiche allo statuto;
- 3) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- 4) elegge il Presidente, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
- 5) delibera la decadenza del Presidente e dei componenti della Giunta Esecutiva e del collegio dei Revisori;
- 6) delibera sullo scioglimento della Federmanager Quadri.

Le decisioni del Consiglio Generale, fatto salvi i casi particolari previsti dal presente statuto o dal regolamento, vengono prese per votazione palese e sono valide solo se presenti almeno i cinque/ottavi dei Consiglieri aventi diritto al voto e se viene raggiunta la maggioranza semplice (metà più uno) dei voti presenti.

Nel caso in cui il Consiglio Generale deliberi sullo statuto o sulla decadenza di qualsiasi carica della Associazione, le decisioni sono valide solo se prese da una maggioranza pari ai due/terzi più uno dei componenti il Consiglio Generale con diritto di voto.

Art. 7 – PRESIDENTE

Il Presidente rimane in carica tre anni; la carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- 1) rappresenta a tutti gli effetti Federmanager Quadri;
- 2) convoca e presiede il Consiglio Generale e la Giunta Esecutiva;
- 3) sottopone all'approvazione del Consiglio Generale i bilanci preventivi e consuntivi predisposti dalla Giunta Esecutiva e sottoscrive i bilanci e tutti gli atti ufficiali della Federmanager Quadri;

4) cura i contatti con tutti gli organismi esterni;

Il Presidente è affiancato dal Vice-Presidente eletto con votazione segreta dalla Giunta Esecutiva tra i propri membri.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento dei suoi compiti e lo sostituisce su sua delega.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, la carica viene assunta pro-tempore dal Vice Presidente per la gestione ordinaria e per la convocazione del Consiglio Generale che dovrà provvedere ad eleggere un nuovo Presidente entro 60 giorni.

Il nuovo Presidente rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 8 - GIUNTA ESECUTIVA.

La Giunta Esecutiva è composta da sette membri incluso il Presidente e viene rinnovata ogni 3 anni.

I membri della Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio Generale nell'ambito dei componenti il Consiglio stesso; i membri dimissionari e decaduti vengono sostituiti dai primi non eletti.

Almeno i due/terzi dei componenti la Giunta Esecutiva deve essere costituito da quadri in servizio. Inoltre una azienda e/o gruppo non potrà essere rappresentata in Giunta Esecutiva da più di due componenti l'organo stesso.

La votazione per l'elezione della Giunta Esecutiva avviene per scheda segreta, accompagnata dall'elenco in ordine alfabetico per cognome di tutte le persone eleggibili; ogni votante potrà esprimere fino a cinque preferenze.

La Giunta elegge tra i suoi componenti il Vice-Presidente e il Segretario e provvede alla loro sostituzione in caso di necessità.

La Giunta nomina il Tesoriere e provvede alla sua sostituzione in caso di necessità.

La Giunta si riunisce almeno ogni tre mesi e viene convocata dal Presidente che provvederà alla convocazione comunicando ai membri della Giunta stessa l'ordine del giorno con almeno sette giorni di preavviso, anche per via telematica con e-mail o fax.

Convocazioni urgenti della Giunta, con un preavviso inferiore ai sette giorni, sono possibili solo in casi eccezionali.

La Giunta può essere convocata anche su richiesta di tre dei componenti la Giunta stessa.

Le votazioni della Giunta sono valide solo con la presenza di almeno la metà dei componenti la Giunta stessa.

La Giunta Esecutiva:

- 1) attua le delibere e linee di azione decise dal Consiglio Generale;
- 2) elabora programmi da sottoporre al Consiglio Generale;
- 3) decide sull'accoglimento delle domande di iscrizione collettiva di quadri aderenti ad Associazioni o Gruppi aziendali;
- 4) promuove e coordina l'attività di comitati di studio e ne nomina i componenti;
- 5) nomina i rappresentanti della Federmanager Quadri presso enti, comitati ed organismi Federmanager o collaterali;
- 6) promuove e coordina le attività delle strutture periferiche;
- 7) predispose i bilanci preventivi e consuntivi, e stabilisce la quota associativa annuale;
- 8) propone le eventuali modifiche allo Statuto;
- 9) predispose ed approva il Regolamento;

10) propone al Collegio dei Probiviri la eventuale espulsione di soci.

Art. 9 - SEGRETARIO

Il Segretario è eletto dalla Giunta Esecutiva tra i membri della Giunta stessa e dura in carica tre anni.

Il Segretario è responsabile dell'andamento funzionale dell'ufficio sociale, provvede alla regolare tenuta e custodia degli atti sociali e coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro attività in conformità alle direttive del Presidente.

Art. 10 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dalla Giunta Esecutiva e dura in carica tre anni.

Il Tesoriere cura la tenuta e la custodia dei libri contabili, assicura l'osservanza delle norme di legge in materia fiscale; compila i bilanci annuali preventivi e consuntivi; gestisce su incarico del Presidente i fondi e in genere la tesoreria della Federmanager Quadri; riscuote quote e contributi dei soci.

Il Tesoriere cura, con scadenza annuale, l'inventario dei beni patrimoniali della Federmanager Quadri e prepara, su richiesta della Giunta Esecutiva, i bilanci o rendiconti contabili anche al di fuori delle scadenze statutarie.

Il Tesoriere, nel caso non sia un membro eletto nella Giunta Esecutiva, partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto.

Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori viene eletto dal Consiglio Generale; è costituito da tre persone scelte tra tutti i soci. I Revisori non devono ricoprire altre cariche nella Federmanager Quadri e debbono provenire da Settori Merceologici diversi.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni; la stessa persona non può ricoprire la carica di Revisore per più di due mandati consecutivi.

Le elezioni avvengono per votazione unica, su scheda segreta, ed ogni votante può esprimere due nomi; al termine delle operazioni di voto sarà costituita una graduatoria delle persone che hanno avuto voti ed i primi tre della graduatoria, appartenenti a Settori merceologici diversi, vengono eletti Revisori. In caso di eventuali sostituzioni si fa riferimento alla graduatoria ed al Settore merceologico.

Il Collegio dei Revisori nomina nella sua prima riunione il suo Presidente, scegliendolo tra i tre eletti.

I Revisori sorvegliano, anche su iniziativa personale, la gestione finanziaria della Federmanager Quadri; eseguono verifiche delle scritture contabili e della consistenza di cassa; esaminano e controfirmano il bilancio consuntivo prima della presentazione al Consiglio Generale; il Presidente del Collegio partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Revisori, nel caso riscontri gravi anomalie nella gestione finanziaria, convoca, in via straordinaria, la Giunta Esecutiva o il Consiglio Generale.

Art. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dal Consiglio Generale; è costituito da cinque persone scelte tra tutti i soci. I Probiviri non devono ricoprire altre cariche nella Federmanager Quadri e devono provenire da Settori Merceologici diversi.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni e la stessa persona non può essere eletta per più di due mandati consecutivi.

Le elezioni avvengono per votazione unica, su scheda segreta, ed ogni votante può esprimere due nomi; al termine delle operazioni di voto sarà costituita una graduatoria delle persone che hanno avuto voti ed i primi cinque della graduatoria, appartenenti a Settori merceologici diversi, vengono eletti Probiviri. In caso di eventuali sostituzioni si fa riferimento alla graduatoria ed al Settore merceologico.

Il Collegio dei Probiviri nomina nella sua prima riunione il suo Presidente, scegliendo tra i cinque eletti.

Il Collegio dei Probiviri giudica sulla legittimità statutaria delle delibere assunte dagli organi della Federmanager Quadri e sulla interpretazione del presente statuto; fornisce alla Giunta il parere consultivo alle modifiche dello statuto stesso.

Il Collegio dei Probiviri può sospendere dalle sue funzioni qualsiasi componente degli organi della Federmanager Quadri proponendone anche al Consiglio Generale la decadenza, nel caso di procedimento penale in atto nei suoi confronti.

Il Collegio dei Probiviri decide, su richiesta di una delle parti in causa, sulle controversie che possono insorgere fra gli iscritti o tra iscritti ed organi della Federmanager Quadri.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a deliberare sulla proposta della Giunta Esecutiva relativa alla espulsione del socio accusato di comportamenti contrari ai principi ed alle finalità della Federmanager Quadri.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri divengono esecutive non appena viene data comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva.

I componenti del Collegio dei Probiviri hanno accesso, dietro richiesta scritta, a tutti gli atti della Federmanager Quadri ed hanno diritto di ottenere, unitamente agli avvisi di convocazione, gli ordini del giorno della Giunta Esecutiva; il Presidente del Collegio partecipa, senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Generale.

Art. 13 – SETTORI MERCEOLOGICI - COORDINAMENTI

Gli associati vengono iscritti al Settore Merceologico determinato dal contratto di lavoro loro applicato. I Settori Merceologici sono individuati nel Regolamento.

Gli iscritti ad un Settore merceologico eleggono, secondo quanto previsto nel regolamento, i propri rappresentanti nel Coordinamento di Settore che durano in carica tre anni.

I membri dei Coordinamenti eleggono al loro interno il Coordinatore del Settore merceologico che diventa membro di diritto del Consiglio Generale in rappresentanza del Settore stesso.

I Coordinamenti dei Settori merceologici sono convocati di norma ogni sei mesi dal loro Coordinatore. Una convocazione straordinaria può essere richiesta per giustificati motivi da almeno un terzo dei membri del coordinamento.

Il Coordinamento di Settore Merceologico:

1. sviluppa le linee di azione decise dal Consiglio Generale e/o dalla Giunta per quel determinato settore;
2. elabora programmi di Settore da sottoporre al Consiglio Generale e/o alla Giunta;
3. promuove la circolazione di idee e raccoglie le istanze dei soci nel proprio Settore;
4. si adopera per promuovere la presenza di Federmanager Quadri all'interno delle aziende del Settore.

Art. 14 – SEZIONI TERRITORIALI QUADRI.

Presso le sedi dei Sindacati/Associazioni territoriali della Federmanager può essere attivata una sezione Quadri nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento.

La Sezione ha un Consiglio, eletto da tutti i soci della sezione che risultino iscritti da almeno sei mesi, composto da un numero variabile di membri determinato secondo le modalità indicate nel regolamento.

La Sezione ha un Coordinatore designato dal Consiglio. La designazione viene trasmessa alla Giunta Esecutiva per la necessaria ratifica.

Consiglio e Coordinatore della Sezione restano in carica per tre anni. Il Coordinatore può essere nominato per non più di due mandati consecutivi.

Il Consiglio di Sezione affianca il Coordinatore nella gestione proponendo iniziative, monitorando le aspettative e le richieste dei soci e coadiuvandolo nella realizzazione delle iniziative decise dalla Sezione, dai Settori Merceologici o dalla Giunta Esecutiva.

Art. 15 - MODIFICHE ALLO STATUTO.

Modifiche allo statuto possono essere deliberate solo dal Consiglio Generale che dovrà approvarle secondo quanto previsto dall'art. 6.

Le proposte di modifica ad iniziativa della Giunta potranno essere deliberate dal Consiglio Generale, con eventuali modifiche ed integrazioni stabilite nella seduta stessa, purché comunicate a tutti i membri del Consiglio almeno 2 mesi prima della riunione stessa.

Art. 16 - BILANCIO.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno e il relativo bilancio deve essere approvato dal Consiglio Generale entro la data del 30 Aprile successivo, anche attraverso l'utilizzo del voto per corrispondenza tramite vie telematiche o postali.

Art. 17 - PATRIMONIO.

L'inventario del patrimonio sociale deve essere aggiornato e trascritto in un apposito registro e comunicato ogni anno al Consiglio Generale.

Il patrimonio della Federmanager Quadri è costituito:

- dai contributi associativi al netto delle spese sostenute per la gestione;

- da interessi e rendite del patrimonio, dei fondi e degli investimenti;
- dalle eventuali eccedenze del bilancio della gestione economica;
- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, devoluzioni, ecc. vengono in proprietà della Federmanager Quadri su approvazione del Consiglio Generale.

In caso di scioglimento della Federmanager Quadri, il patrimonio netto risultante sarà devoluto in beneficenza, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, agli Enti (religiosi, di ricerca medica, di assistenza ai bisognosi e similari) indicati nell'atto di scioglimento stesso approvato dal Consiglio Generale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge n°662 del 23.12.1996.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERMANAGER QUADRI.

La Federmanager Quadri può essere sciolta, su proposta della Giunta Esecutiva, dal Consiglio Generale. In tale eventualità lo scioglimento deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno due/terzi degli aventi diritto di voto al Consiglio Generale.

La deliberazione dello scioglimento deve contenere la nomina di un "Collegio di Liquidatori", composto da almeno 3 membri, con la determinazione dei suoi poteri e la indicazione sulla destinazione del patrimonio secondo quanto previsto dal precedente art. 17.

Art. 19 - NORME DI LEGGE.

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia e, in particolare, per quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 20 - REGOLAMENTO.

Il regolamento contiene norme e procedure per la elezione degli organi statutari della Federmanager Quadri, nonché le modalità di versamento della quota associativa annuale e viene approvato dalla Giunta Esecutiva.

Nel regolamento possono anche essere disciplinate le modalità per la costituzione di Organi Statutari in caso di prima attivazione.

Il tutto non potrà risultare incompatibile con lo Statuto Federmanager.

Art. 21 – NORME TRANSITORIE.

I soci delle Associazioni attualmente federate alla Italquadri vengono iscritti collettivamente alla Federmanager Quadri in modo automatico e senza necessità di alcuna delibera da parte delle Associazioni stesse.

Fino all'insediamento del Nuovo Consiglio Generale così come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento e comunque, salvo imprevedibili situazioni ostative, non oltre diciotto mesi dalla data di costituzione di Federmanager Quadri, rimangono in carica Consiglio Generale e Giunta Esecutiva della Italquadri.

Nell'attuale situazione di rappresentanza contrattuale e comunque fino al 31.12.2008 è possibile l'adesione individuale anche ad altra Organizzazione.

Inoltre fino al 31.12.2005 è consentito utilizzare congiuntamente la dicitura Federmanager Quadri ed Italquadri quando ritenuto utile e/o necessario.

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Generale della Italquadri e depositato a cura del Presidente Italquadri presso un notaio di fiducia.

Allegati:

Logo della FEDERMANAGER QUADRI - Associazione Nazionale Quadri

ALLEGATO:

LOGO DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE QUADRI

